



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 31 marzo 2021 n.62

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;
- vista l'Ordinanza n. 4-2020 – Dichiarazione di stato di emergenza di sanità pubblica – emanata dal Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale in data 29 ottobre 2020;
- preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e dell'incremento dei casi nella Repubblica di San Marino e fuori territorio;
- al fine di gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19 aumentando le misure di contenimento e contrasto alla diffusione del predetto virus;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.18 adottata nella seduta del 29 marzo 2021;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

**POTENZIAMENTO E ULTERIORE PROROGA DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA
DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19**

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente decreto - legge, emesso in seguito all'aggravamento dell'emergenza sanitaria, persegue l'obiettivo di limitare il numero dei nuovi contagi da COVID-19, e la contestuale pressione sull'attività ospedaliera fortemente compromessa, a supporto della tenuta del sistema sanitario e della buona riuscita della campagna vaccinale.
2. Il presente decreto - legge proroga, ove non in contrasto con il presente decreto – legge, le misure del Decreto - Legge 23 marzo 2021 n.57, del Decreto - Legge 23 marzo 2021 n.58 e quelle in materia di ingresso a San Marino di cui all'articolo 6 del Decreto - Legge 26 febbraio 2021 n.26 sino alle ore 05.00 del 9 aprile 2021 salvo diverse disposizioni contenute nei successivi articoli.

Art. 2

(Ulteriori misure relative agli spostamenti e di controllo)

1. A parziale modifica delle misure di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto – Legge 23 marzo 2021 n.57, limitatamente alle giornate del 3, 4 e 5 aprile 2021 gli spostamenti interni nella Repubblica di San Marino sono consentiti tra le ore 5.00 e le ore 20.00. Fuori da tale orario sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute ovvero situazioni di urgenza. Salvo che per i motivi di cui al presente comma e per visita ad un familiare di primo grado, il rientro a domicilio, abitazione o residenza, limitatamente alle giornate del 3, 4 e 5 aprile 2021, deve avvenire in ogni caso entro le ore 20.00.

Art. 3

(Attività motoria e attività sportiva)

1. Tutte le attività sportive e tescicoree, sia pubbliche sia private, fatta eccezione per quelle degli atleti di interesse nazionale stabiliti dal CONS, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive fatta esclusione per allenamenti e competizioni di calendario nazionale sammarinese, calendario nazionale italiano e/o internazionale in precedenza programmate purché senza la partecipazione del pubblico.

2. Non è consentita, ai minori di anni 14, l'attività sportiva e tescicoree, in strutture sportive pubbliche e private.

3. È esclusivamente consentito lo svolgimento di attività sportiva e motoria all'aperto in forma individuale per ogni fascia di età, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 2 metri da ogni altra persona, fatti salvi gli appartenenti allo stesso nucleo di conviventi e i soggetti con forme di disabilità che possono essere affiancati da un accompagnatore, che non sono tenuti al distanziamento indicato.

Art. 4

(Attività economiche con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico)

1. Ogni locale aperto al pubblico ove è prevista la somministrazione di alimenti e bevande, ha l'obbligo di chiusura al pubblico entro le ore 18.00 e di riapertura al pubblico non prima delle ore 05.00 ad esclusione delle giornate del 3, 4, 5 aprile 2021 ove l'obbligo di chiusura al pubblico è entro le ore 15.30 con riapertura al pubblico non prima delle ore 5.00.

2. Le consegne e il servizio a domicilio restano consentite senza limitazione d'orario. Il servizio da asporto è consentito fino alle ore 22.00 ad esclusione delle giornate del 3, 4, 5 aprile 2021 ove il servizio da asporto è consentito fino alle ore 20.00.

3. Nelle strutture ricettive la somministrazione di alimenti e bevande nelle sale adibite a ristorante alla clientela soggiornante è consentita fino alle ore 22.00. Dopo le ore 22.00 la somministrazione alla clientela soggiornante può avvenire solo nella modalità con servizio in camera. E' consentito agli ospiti delle strutture ricettive che non offrono il servizio di ristorazione di usufruire di tale servizio presso altra struttura ricettiva.

4. Nelle strutture ricettive la somministrazione di alimenti e bevande nelle sale adibite a ristorante alla clientela non soggiornante è consentita fino alle ore 18.00 ad esclusione delle giornate del 3, 4, 5 aprile 2021 ove è consentita fino alle ore 15.30.

Art. 5

(Attività economiche)

1. A parziale modifica dell'articolo 7, comma 1, del Decreto - Legge 23 marzo 2021 n.58, nelle giornate festive e comunque nei fine settimana sono chiuse al pubblico le attività economiche

all'interno dei centri commerciali, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari, anche per animali, edicole, tabacchi, farmacie, parafarmacie e ottici.

Art. 6
(Lavoro dal domicilio)

1. La data di avvio delle modalità di lavoro agile per il settore privato è posticipata al 9 aprile 2021. Restano pertanto prorogate sino a tale data le modalità di "lavoro dal domicilio" di cui all'articolo 6 del Decreto - Legge 24 luglio 2020 n. 122.

Art. 7
(Disposizioni riguardanti la scuola)

1. In via del tutto straordinaria, per la vigenza del presente decreto - legge, è dato mandato al Congresso di Stato, sentiti i Segretari di Stato competenti, in ragione del contrasto al contagio, di modificare con propria delibera le modalità di svolgimento delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado e nel Centro di Formazione Professionale.

Art. 8
(Disposizioni di coordinamento)

1. I riferimenti al Decreto - Legge 27 febbraio 2021 n.46 contenuti nel Decreto - Legge 23 marzo 2021 n.58, sono da intendersi quali riferimenti al Decreto - Legge 23 marzo 2021 n.57 promulgato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale al testo originario in sede di ratifica del medesimo.

2. E' fatto salvo quanto previsto dal Decreto - Legge 26 febbraio n.26 ove non in contrasto con il presente decreto - legge.

3. Ove non diversamente ed espressamente previsto nei singoli articoli, si applicano per il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto - legge le sanzioni di cui all'articolo 19 del Decreto - Legge n. 57/2021.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 marzo 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

